

Codice DB1401

D.D. 18 aprile 2014, n. 1157

Approvazione della convenzione tra Regione Piemonte e Enel Distribuzione per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;

- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

- in attuazione del d. lgs. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;

- con D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 i Settori decentrati opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico sono stati individuati quali strutture competenti alla gestione dei procedimenti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche, la cui disciplina è stata definita con il regolamento regionale recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", promulgato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell'articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12;

- l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 prevede che possano essere individuate particolari modalità operative e forme di semplificazione procedimentale per il rilascio di più concessioni agli enti e società gestori dei servizi a rete;

preso atto che:

- Enel distribuzione per l'esercizio della propria attività costruisce e gestisce infrastrutture a rete per la distribuzione di energia elettrica e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;

- le suddette occupazioni e interferenze, risalenti in certi casi molto indietro nel tempo, necessitano di verifiche per l'accertamento della loro regolarità sia in via tecnica che amministrativa;

- a seguito del trasferimento di competenze le Agenzie del Demanio hanno provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte gli archivi relativi alle concessioni ed utilizzi in atto, che si è rilevato che i fascicoli riferiti alle singole pratiche non sono sempre completi e in alcuni casi sono del tutto mancanti e che, pertanto, per ricostruire il quadro degli utilizzi effettivamente esistenti è necessario

procedere ad un'attività di censimento sulla base di verifiche documentali, anche in contraddittorio con gli utilizzatori e ove occorra a seguito di sopralluogo.

Visto l'art. 1, comma 5, della l.r. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) che consente la regolarizzazione (in via di sanatoria) per gli utilizzi extracontrattuali dei beni del demanio idrico;

Atteso che è comune intendimento della Regione Piemonte e dell' Enel distribuzione addivenire alla definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte dell' Enel distribuzione dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni.

Si ritiene opportuno, per quanto sopra, regolare, sulla base di una convenzione, le attività dirette alla regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto nonché il rilascio di nuove concessioni.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 1, comma 5, della l.r. 18 maggio 2004, n. 12
visto l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004;

determina

di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e Enel Distribuzione. per la definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte dell' Enel distribuzione dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Marina Gambino

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E ENEL DISTRIBUZIONE PER REGOLARE L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;
 - l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
 - in attuazione del d. lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;
 - con D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 i Settori decentrati opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico sono stati individuati quali strutture competenti alla gestione dei procedimenti di concessione relativi alle pertinenze idrauliche, la cui disciplina è stata definita con il regolamento regionale recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", promulgato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell'articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12.
 - l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 prevede che possano essere individuate particolari modalità operative e forme di semplificazione procedimentale per il rilascio di più concessioni agli enti e società gestori dei servizi a rete;
- considerato che Enel distribuzione è una società concessionaria di pubblico servizio ai sensi del decreto 13 ottobre 2003 del Ministero delle Attività produttive relativamente alle attività di distribuzione di energia elettrica, dichiarata di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 52 bis del T.U. delle espropriazioni approvato con D.P.R. nr. 327 del 2001 e s.m.i. ;

preso atto che:

- Enel distribuzione per l'esercizio della propria attività costruisce e gestisce infrastrutture a rete per la distribuzione di energia elettrica e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate e concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;
 - le suddette occupazioni e interferenze, risalenti in certi casi molto indietro nel tempo, necessitano di verifiche per l'accertamento della loro regolarità sia in via tecnica che amministrativa;
 - a seguito del trasferimento di competenze le Agenzie del Demanio hanno provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte gli archivi relativi alle concessioni ed utilizzi in atto, che si è rilevato che i fascicoli riferiti alle singole pratiche non sono sempre completi e in alcuni casi sono del tutto mancanti e che, pertanto, per ricostruire il quadro degli utilizzi effettivamente esistenti è necessario procedere ad un'attività di censimento sulla base di verifiche documentali, anche in contraddittorio con gli utilizzatori e ove occorra a seguito di sopralluogo;
- visto l'art. 1, comma 5, della l.r. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) che consente la regolarizzazione (in via di sanatoria) per gli utilizzi extracontrattuali dei beni del demanio idrico;

Atteso che è comune intendimento della Regione Piemonte e dell' Enel distribuzione addivenire alla definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

- la regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte dell' Enel distribuzione dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- il rilascio delle nuove concessioni.

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo della Direzione Opere pubbliche,

difesa del suolo, economia montana e foreste, dott.ssa Maria GAMBINO (omissis) domiciliata ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste della Regione Piemonte – in Torino, corso Bolzano 44;

e

Enel Distribuzione con sede legale in Roma in via Ombrone 2, capitale sociale Euro 2.600.000.000,00. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 05779711000, R.E.A. 922436 , rappresentata da ing. Maurizio BATTEGAZZORE (omissis) domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento Territoriale Rete Piemonte e Liguria in Beinasco, via Rondò Bernardo 26, in qualità di procuratore e responsabile dell'Unità organizzativa Sviluppo Rete

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Disposizione generale

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Finalità

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") e Enel distribuzione (di seguito denominata "Enel") per la predisposizione di procedure semplificate e accelerate per la regolarizzazione tecnica e amministrativa degli utilizzi esistenti e per il rilascio di nuove concessioni nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3

Verifica degli utilizzi esistenti

1. I Settori decentrati Opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico (Settori decentrati) territorialmente competenti e la competente Unità tecnica Enel, al fine di determinarne l'esatta consistenza, verificano congiuntamente, per provincia, gli utilizzi e le occupazioni in atto, definendo la tipologia, le caratteristiche, la localizzazione e lo stato amministrativo di ciascun utilizzo rilevato, provvedendo ad integrare i rispettivi fascicoli con la documentazione esistente ma mancante agli atti.

2. L'Enel si assume l'impegno di catalogare i dati riscontrati e verificati congiuntamente ai sensi del comma 1, unificandoli in un elenco univoco e condiviso con la Regione; tale elenco rappresenta la base comune sulla quale elaborare i successivi aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle concessioni in essere al 31 dicembre.

3. Conclusa l'attività di verifica documentale e la successiva catalogazione, la Regione procede alla regolarizzazione sia degli utilizzi risultati autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904, ma sprovvisti di formale atto di concessione ovvero con concessione scaduta, nonché degli utilizzi per i quali non risulta rilasciata l'autorizzazione idraulica.

4. La Regione e l'Enel concordano un calendario per lo svolgimento delle attività di verifica.

5. L'Enel entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna attività di verifica e catalogazione presenta le istanze di regolarizzazione di cui agli articoli 4 e 5 al Settore decentrato competente.

Articolo 4

Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del r.d. 523/1904

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del r.d. 523/1904 e per i quali sono stati regolarmente versati gli indennizzi richiesti dalla Regione, l'Enel presenta al Settore decentrato competente l'istanza di concessione, anche cumulativa ai sensi della normativa regionale vigente.

Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di manufatto, chiedere eventuale documentazione tecnica.

Articolo 5
Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti di autorizzazione ai sensi del r.d. 523/1904

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, l'istanza di concessione, ai sensi della normativa regionale vigente, è corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale in scala adeguata con opere posizionate;
- corografia 1:10000 o stralcio di CTR;
- sezioni significative riportanti le opere opportunamente quotate.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria risulti necessario, il responsabile del procedimento può chiedere, ad integrazione della su citata documentazione, la relazione idraulica.

2. Prima del rilascio della concessione l'Enel è tenuta al versamento di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale.

Articolo 6
Termine per la conclusione dell'attività di regolarizzazione

1. L'attività di regolarizzazione di cui agli articoli 4 e 5 deve concludersi entro il 30/12/2014
2. Gli articoli 4 e 5 della presente convenzione si applicano ad eventuali situazioni oggi non note che potrebbero manifestarsi successivamente al termine dell'attività di regolarizzazione.

Articolo 7
Nuove concessioni

1. Per le nuove concessioni si applica quanto previsto dalla normativa regionale vigente salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. Le istanze di nuova concessione sono corredate dalla documentazione di cui all'articolo 5.
3. Al fine di mantenere la consistenza delle occupazioni del demanio idrico aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, il canone per le nuove concessioni rilasciate dopo il 1 gennaio di ogni anno, sarà calcolato dalla data di rilascio della concessione sino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento del rilascio. Per le frazioni di anno il canone demaniale si calcolerà in dodicesimi (convenzionalmente si concorda che per le concessioni rilasciate entro il giorno 15 di ogni mese, si conteggerà interamente il mese di rilascio, mentre per quelle rilasciate dopo il 15 il conteggio partirà dal mese successivo).

Articolo 8
Spese di istruttoria

1. Per le istanze di cui all'articolo 4 sono dovute le spese di istruttoria nell'importo richiesto per le spese di subentro e di rinnovo.
2. Per le istanze di cui all'articolo 5 e 6 sono dovute le spese di istruttoria previste dalla normativa regionale vigente per le nuove concessioni.

Articolo 9
Determinazione e corresponsione dei canoni concessori

1. Il canone di concessione è determinato in base alla normativa regionale vigente ed è soggetto alle variazioni conseguenti alle modifiche legislative e regolamentari.
2. Le parti concordano che il canone complessivo, calcolato sulla base del numero totale di concessioni determinate a seguito dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, sarà corrisposto da Enel annualmente.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento dei canoni, Enel provvederà alla liquidazione dell'importo mediante versamenti distinti per provincia per tutte le concessioni in essere al 31 dicembre di ogni anno. A tal fine la richiesta cumulativa dovrà contenere l'elenco di tutte le concessioni ricomprese nel calcolo suddivise per provincia con il relativo importo.

Articolo 10
Concessioni

1. Le concessioni di cui alla presente convenzione sono regolate secondo il disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante.
2. Qualora per situazioni particolari dovessero prevedersi clausole disciplinari diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute nel disciplinare tipo, il responsabile del procedimento provvede alla loro redazione ed a acquisire la sottoscrizione dell'Enel.

Articolo 11

Oneri dei contraenti

1. L'Enel ha l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione e a proprie spese i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti. Per gli interventi di manutenzione ordinaria è sufficiente una comunicazione al Settore decentrato competente mentre per la manutenzione straordinaria Enel presenta richiesta di autorizzazione idraulica corredata da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati progettuali e tecnici.
2. Nel caso di effettuazione in alveo di interventi urgenti conseguenti a calamità naturali è data tempestiva comunicazione scritta, mediante fax, pec o telegramma da inviare al Settore decentrato competente, in cui sono citati i riferimenti atti ad individuare l'attraversamento e il provvedimento concessorio. Successivamente il concessionario provvede, qualora prevista, alla regolarizzazione amministrativa delle opere eseguite.
3. La Regione, in caso di oggettivo inadempimento degli obblighi di manutenzione, diffida l'Enel all'esecuzione degli interventi necessari, restando così sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in seguito a comportamento omissivo del concessionario. L'Amministrazione regionale, in caso di persistente inadempimento procede alla revoca della concessione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e si rivale sulla cauzione di cui all'art 13.
4. La Regione, nel rispetto delle vigenti normative in materia di distribuzione di energia elettrica ed in particolare per quanto riguarda le distanze di interferenza e le norme relative alle emissioni causate dai campi elettromagnetici, nonché in relazione all'esigenza di salvaguardare la stabilità e la possibilità di intervento sull'impianto da parte di Enel, si riserva la facoltà di assentire nuove concessioni di qualunque genere sugli stessi terreni di cui alla presente concessione interessati da percorrenze interrato o attraversamenti, salvo obbligare i nuovi concessionari a non ostacolare l'accesso e la normale manutenzione degli impianti elettrici di cui trattasi in virtù della preesistenza degli impianti stessi, con particolare rispetto delle normative in materia di sicurezza.
4. La Regione, al fine di agevolare la procedura amministrativa dell'eventuale rinnovo, segnala ad Enel, per iscritto e con congruo preavviso, la scadenza delle concessioni in essere.

Articolo 12

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Al termine della concessione l'Enel ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente quando si tratta di rimuovere manufatti di rilevante entità.
2. In caso di attraversamenti che incidono sull'alveo o su pertinenze idrauliche l'autorità idraulica valuta caso per caso l'opportunità della rimozione dei manufatti. Nel caso in cui l'autorità idraulica decida che l'opera deve rimanere, la concessione si considera conclusa, non è più dovuto il canone e l'Enel deve provvedere a rendere l'impianto inattivo.
3. Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'impianto l'Enel è tenuta a rimuoverla a proprie spese.

Articolo 13

Cauzione

1. L'Enel presenta a titolo di garanzia, entro 60 giorni dall'emissione della richiesta di pagamento una polizza fidejussoria di valore pari all'ammontare del canone annuo complessivo. Il valore della polizza è aggiornato ogni tre anni.

Articolo 14

Durata e validità

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data della stipula ed è tacitamente rinnovata per ogni anno, qualora una delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta almeno due mesi prima.
2. La presente convenzione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle parti sottoscritte, ciascuno dei quali è solidamente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione degli utilizzi di cui trattasi, ha l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni

derivanti dal presente atto e rimane responsabile verso la Regione fino a quando il soggetto subentrante non ha assunto formalmente le suddette obbligazioni.

3. Eventuali modifiche alle clausole contrattuali dovranno essere concordate dalle parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

Articolo 15

Elezione di domicilio e norme finali,spese

1. Per tutti gli effetti connessi al presente atto la Regione elegge domicilio in corso Bolzano 44 10121 Torino e l'Enel in Beinasco via Rondò Bernardo, 26 10092 Borgaretto di Beinasco.

2. L'Enel, salvo quanto previsto dai diversi articoli, per ogni rapporto derivante dalla presente convenzione fa riferimento al Settore Attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste e la Regione fa riferimento a Enel distribuzione Macro Area Nord Ovest DTR Piemonte e Liguria Sviluppo Rete.

3. Le spese di stipulazione della presente convenzione nonché quelle di bollo e registrazione della medesima sono a carico di Enel.

Articolo 16

(Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione.

2. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il

Per la Regione Piemonte
dott. ssa Maria GAMBINO

Per l'Enel Distribuzione
ing. Maurizio BATTEGAZZORE

Disciplinare tipo contenente gli obblighi e le condizioni cui sono vincolate le concessioni per l'utilizzo di beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, rilasciate a Enel distribuzione, partita I.V.A. n 05779711000 ai sensi della normativa regionale vigente.

* * * * *

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui sono subordinate tutte le concessioni inerenti l'utilizzo dei beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile rilasciate a Enel distribuzione ricadenti nel territorio della Regione Piemonte.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione e gestione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni idrauliche rilasciate dall'autorità idraulica competente, che si intendono qui integralmente richiamate.

Fa carico al concessionario l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione a proprie spese tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse. In virtù delle esigenze di esercizio e sicurezza, stante l'attività di pubblica utilità svolta dalla società Enel distribuzione e' consentito al concessionario il libero accesso nelle aree demaniali alle proprie opere ed impianti con il personale ed i mezzi necessari per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, previo avviso scritto, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità o di incolumità pubblica, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Qualora al verificarsi di tale evenienza sia necessario intervenire sugli impianti, i tempi e i termini di esecuzione degli interventi previsti, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi salvo il caso in cui l'Amministrazione concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione. In caso di attraversamenti che incidono sull'alveo o su pertinenze idrauliche l'autorità idraulica valuta caso per caso l'opportunità della rimozione dei manufatti. Nel caso in cui l'autorità idraulica decida che l'opera deve rimanere, la concessione si considera conclusa e spogliata di ogni suo effetto, non è più dovuto il canone e l'Enel deve provvedere a rendere l'impianto inattivo. Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'opera, l'Enel distribuzione è tenuta a rimuoverla a propria cura e spese. Al verificarsi di tale circostanza i tempi e termini di esecuzione, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta

regolarizzazione del titolo stesso, l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario tiene l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dove rispondere di ogni pregiudizio o danno derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente allo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica sul bene dato in concessione.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro in seguito a cessazione d'azienda o trasferimento delle attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Cauzione

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione mediante la costituzione della polizza fidejussoria di cui alla convenzione.

Art. 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale e della convenzione.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.